

Pubblicato il 14/06/2019

N. 04017/2019REG.PROV.COLL.

N. 00979/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

I l C o n s i g l i o d i S t a t o

i n s e d e g i u r i s d i z i o n a l e (S e z i o n e Q u a r t a)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sull'appello n. 979 del 2019, proposto dal signor Tommaso Amato, rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Amato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 6203/2018, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2019 il pres. Luigi Maruotti e uditi per le parti l'avvocato Francesco Mangazzo, su delega dell'avvocato Felice Amato, e l'avvocato dello Stato Giovanni Palatiello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il decreto n. 648 del 6 settembre 2012 (reso in un giudizio avente per oggetto una domanda di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89 del 2001), la Corte di appello di Napoli ha accolto il ricorso proposto da un interessato ed ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo ed al pagamento delle spese processuali in favore dell'odierno appellante, dichiaratosi antistatario.

2. L'appellante, con il ricorso n. 5766 del 2015 (proposto al TAR per la Campania, Sede di Napoli), ha lamentato la mancata esecuzione delle statuizioni della medesima sentenza.

3. Il TAR, con la sentenza n. 6203 del 2018, ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la sua 'velina' sarebbe stata depositata in data 25 novembre 2015, dunque "5 giorni prima della data (30 novembre 2015) in cui il ricorso è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica" ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

4. Con l'appello in esame, l'originario ricorrente ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia accolto, perché ammissibile e fondato.

5. Quanto alla statuizione del TAR, sulla inammissibilità del ricorso di primo grado, l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 45 del codice del processo amministrativo.

Egli ha dedotto che:

- a) ha chiesto in data 24 novembre 2015 (e non il 30 novembre 2015) all'ufficiale giudiziario di notificare il ricorso di primo grado;
- b) in data 25 novembre 2015 ha iscritto a ruolo il ricorso presso la segreteria del TAR, depositando la 'copia velina' del ricorso, recante il timbro dell'ufficio notifiche di Napoli e la annotazione dell'ufficio sulla ricezione dell'atto;
- c) dopo aver ricevuto dall'ufficio notifiche l'originale del ricorso notificato al Ministero, ha depositato tale originale presso la segreteria del TAR in data 21 luglio 2016

6. Ritiene la Sezione che le censure dell'appellante sono fondate e vanno accolte.

Dalla documentazione depositata dall'appellante (e, in particolare, dal timbro identificativo apposto dall'Ufficio n.e.p.), risulta effettivamente che la richiesta della notifica del ricorso di primo grado vi è stata in data 24 novembre 2015.

Non sussiste dunque la ragione di inammissibilità del ricorso di primo grado, rilevata dal TAR.

7. Va poi rilevato che il ricorso di primo grado è stato poi iscritto a ruolo, col contestuale deposito della 'velina', mentre l'originale notificato è stato depositato il successivo 21 luglio 2016.

Tale circostanza non determina alcuna preclusione processuale all'esame del ricorso di primo grado.

Va infatti richiamata la giurisprudenza di questo Consiglio (Sez. IV, 28 gennaio 2019, nn. 712 e 713), la quale ha escluso che sia configurabile la sanzione processuale della improcedibilità del ricorso, allorquando il ricorrente abbia iscritto a ruolo il giudizio col deposito della 'velina' ed abbia poi depositato l'originale del ricorso notificato solo dopo la scadenza del termine fissato dall'art. 45, primo comma, del processo amministrativo.

Una tale interpretazione dell'art. 45, primo comma, risulta coerente non solo con la prassi concernente l'iscrizione a ruolo del ricorso, prima ancora che si perfezioni la

notifica nei confronti della controparte, ma anche con la sentenza delle Sezioni Unite n. 16598 del 2016, la quale ha ravvisato una nullità sanabile per il non dissimile caso in cui, entro l'udienza di trattazione, nel processo civile l'appellante deposita l'originale dell'atto di citazione in appello.

Il Collegio ritiene inoltre decisivo un principio generale desumibile dall'art. 156, comma terzo, c.p.c. (per il quale "la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato"), applicabile nel presente giudizio ai sensi dell'art. 39 del c.p.a., per il quale una negativa conseguenza processuale può essere ravvisata quando vi è stata la lesione del diritto alla difesa o si è inciso negativamente sul corretto e spedito andamento del giudizio.

Nella specie, risulta che l'originario ricorrente aveva depositato l'originale del ricorso con la relativa notifica in data 21 luglio 2016, ben prima della fissazione della camera di consiglio fissata inizialmente per il giorno 10 ottobre 2018.

Di conseguenza, in considerazione della tempestiva iscrizione a ruolo del ricorso (sia pure in 'velina'), nonché del deposito del suo originale con la prova della notifica in data anteriore a quella della fissazione della camera di consiglio, il ricorso di primo grado va considerato anche procedibile.

8. Si deve pertanto passare all'esame del ricorso di primo grado, che risulta fondato e va accolto.

Dalla documentazione depositata, risulta infatti che:

- il decreto della Corte d'appello di Napoli di data 19 ottobre 2012, munito della formula esecutiva, è stato notificato in data 25 gennaio 2013 al Ministero della giustizia;
- il ricorso di primo grado è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997;

- non risulta che vi sia stata l'esecuzione del medesimo decreto della Corte d'appello.

Pertanto, va ordinato al Ministero appellato di effettuare il pagamento di quanto dovuto in esecuzione del medesimo decreto, entro il termine di novanta giorni, decorrente dal deposito della presente sentenza.

La condanna al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.

Il Ministero appellato, in quanto soccombente, va altresì condannato a rimborsare all'appellante quanto effettivamente corrisposto a titolo di contributo unificato, per i due gradi del giudizio.

Copia della presente sentenza va trasmessa alla Procura regionale della Corte dei Conti, per le valutazioni di sua competenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l'appello n. 979 del 2019 e, in riforma della sentenza impugnata:

- accoglie il ricorso di primo grado n. 5766 del 2015 ed ordina di dare esecuzione al decreto della Corte d'appello, entro il termine di novanta giorni, decorrente dal deposito della presente sentenza;

- dispone che la Segreteria trasmetta copia della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania;

- condanna il Ministero appellato al pagamento di euro 2.000 (duemila) per spese dei due gradi del giudizio, oltre agli accessori di legge, ed a rimborsare quanto effettivamente corrisposto dal ricorrente a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2019, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente, Estensore

Luca Lamberti, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

Silvia Martino, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO